

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*RIESAME L.R.*

PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI - INTEGRAZIONE ALLA L.R. N. 22

DEL 17/4/79 E ATTUAZIONE DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 24/7/77, N. 616

# REGIONE PUGLIA

RELAZIONE LEGGE PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI - INTEGRAZIONE ALLA L.R. DEL 17.4.79 E ATTUAZIONE DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 24.7.77, N. 616

---

Il testo di legge che qui si esamina, affronta un duplice problema:

- a)- personale delle biblioteche degli Enti locali (artt.2 e 3), per cui si viene ad integrare opportunamente la L.R. n.22 del 17.4.79;
- b)- personale che ricade nell'ipotesi di attuazione del 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.77 n.616.

Le osservazioni del Governo, relative alle norme concernenti le modalità di trasferimento ai Comuni del personale dei servizi ed uffici di cui al 2° comma art. 47 D.P.R. n.616, hanno indotto ad apportare alcune modifiche al testo stesso.

In particolare la puntuale osservazione del Governo in merito all'art. 7 ha portato a formulare lo stesso in termini diversi, ed a scinderlo in tre artt. (6,7,8).

Nell'ambito del rapporto di lavoro che intercorre tra il personale e l'Ente locale si è operata, pertanto, una necessaria distinzione, rilevando le differenti posizioni tra il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con servizio prestato sino alla data del 31 dicembre 1977 (data che segna la soppressione del Servizio Nazionale di Lettura (art.6), e il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale soltanto è limitata la prova di concorso (art.7).

Detta prova, che consisterà in un colloquio orale, teso ad accertare la preparazione idonea alle mansioni da svolgere rientra nella facoltà che hanno i Comuni di bandire detta prova nel pieno rispetto della normativa vigente.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

Infine si è ritenuto di dover sopprimere il 2° comma dell'art. 9 in quanto trattasi di personale che trova una disciplina specifica in una normativa in corso di approvazione del Consiglio Regionale (personale dei Centri di educazione permanente).

*Antonio Blaudolino*

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2,3,8,11 della L.R. N. 22 del 17 aprile 79 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle Biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici dei Enti locali devono prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendervi di norma i bibliotecari e assistenti di biblioteca.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Campo libero e sport*

ART. 2

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l'Ente locale dovrà bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17 aprile 1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 3

Gli Enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, possono prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, 1° comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 2, 1° comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

ATTUAZIONE ART. 47 D.P.R. 616/77

ART. 4

La Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 ed ai sensi del 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del personale e dei beni in dotazione al Servizio Nazionale di Lettura.

Detto patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale o del sistema bibliotecario cui il Comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'Ente locale è tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalità e le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 17 aprile 1979 n. 22.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori degli ex sistemi bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l'elenco del materiale librario e delle attrezzature acquistati con i fondi de stinati al soppresso Servizio Nazionale di Lettura e per la biblioteca centrale e per quelle associate.

Copie di detti elenchi dotati e firmati saranno trasmessi una alla Giunta Regionale, una all'Amministrazione Provinciale ed una al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.



*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 6

Il personale delle Biblioteche aderenti al soppresso Servizio Nazionale di Lettura, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al la data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai Comuni sede dei servizi del provvedimento che provvederanno ad integrarlo nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 22 del 17.4.1979.

Detto personale viene inquadrato nei ruoli organici degli Enti locali, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1980.

A partire dal 1° gennaio 1980 i Comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma precedente anche ai fini di quanto stabilito dallo art. 4 della legge 21.12.1978, n. 843.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 7

Il personale degli uffici e servizi di cui all'art. precedente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio alla data del 31 dicembre 1977, che abbia svolto mansioni continuative per almeno sei mesi, può essere integrato nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 22 del 17 aprile 1979, previa prova di concorso, nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli Enti locali.

La prova di concorso attestante idoneità consisterà:

- a) in un accertamento pratico a carattere professionale in materia di catalogazione e schedatura;
- b) in un esame orale su temi di cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonchè sull'organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse locale.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 8

L'inquadramento del personale di cui agli artt. 6 e 7 verrà effettuato secondo i contratti nazionali dei dipendenti degli Enti locali, vigenti presso il Comune cui il personale è inquadrato.

Sino all'inquadramento di cui al comma precedente a detto personale continueranno ad applicarsi da parte dei Comuni le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza, salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica e della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati agli artt. 6 e 7, i Comuni provvederanno sino alla scadenza dei rapporti in corso.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 9

La Regione Puglia, in applicazione della presente legge, terrà conto, nella erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977.